



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

29179-20

Composta da

GEPPINO RAGO - Presidente - Sent. n. 1345 sez.
GIOVANNA VERGA PU- 09/09/2020
ANDREA PELLEGRINO - Relatore - R.G.N. 34223/2019
IGNAZIO PARDO
VINCENZO TUTINELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di (omissis), n. a
(omissis) e di (omissis), n. a (omissis),
entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. (omissis), di fiducia,
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, seconda sezione
penale, n. 413/2018, in data 04/04/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Giuseppe
Locatelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
preso atto dell'avvenuto decesso di Artuso Roberto;
sentita la discussione del difensore della parte civile Comune di Treviso,
avv. (omissis), comparso in sostituzione dell'avv. (omissis)
(omissis), che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza
impugnata per quanto concerne sia la responsabilità penale,
limitatamente all'imputata (omissis) atteso il decesso del
coimputato (omissis) e la conseguente estinzione dei reati ad
esso contestati, e sia il risarcimento dei danni patrimoniali e non

patrimoniali derivanti dai fatti per cui si procede, ammontanti in complessivi euro 14.234,92 oltre alle spese di costituzione e rappresentanza di parte civile sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, con richiesta di condanna della (omissis) al pagamento delle spese del presente grado che si quantificano in euro 6.030,00 oltre accessori ed oneri di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 04/04/2018, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Treviso in data 23/02/2017, previa esclusione della contestata recidiva nei confronti di (omissis) , rideterminava la pena nei confronti del predetto in relazione a tredici fatti di appropriazione indebita commessi - unitamente a (omissis) , quali soci della (omissis) s.r.l. di cui quest'ultima era anche amministratore unico - nella misura di anni due di reclusione ed euro 560,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza di prime cure che aveva condannato la (omissis) alla pena di anni due, mei quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di (omissis) e di (omissis) , viene proposto, con unico atto, ricorso per cassazione per chiederne l'annullamento per i motivi di seguito indicati. Primo motivo: violazione di legge per errata applicazione dell'art. 646 cod. pen., per mancanza di prova in relazione ad entrambi gli imputati della sussistenza del dolo del reato di appropriazione indebita, per erronea individuazione del momento consumativo del reato e conseguente erronea individuazione del momento in cui doveva sussistere il dolo del reato in contestazione. Si assume in particolare come il presupposto logico da cui prende le mosse il ragionamento della Corte territoriale si appalesa errato, atteso che il momento consumativo dell'atto di appropriazione indebita non coincide con il momento in cui venivano effettuati i prelievi bensì in quello successivo della mancata restituzione del denaro al termine del mandato, come da insegnamento giurisprudenziale costante (v. Sez. 2, n. 27363/2016) rimasto inopinatamente disatteso. In tal senso, né la Caodaglio né l'Artuso avevano mai avuto l'intenzione di non restituire

il denaro prelevato attesa la loro volontà di restituire tutte le somme, cosa che non si verificava solo a ragione di un'impossibilità oggettiva dovuta al fatto che la società non era riuscita a rientrare delle somme dovute dai vari condòmini morosi: da qui una *mala gestio* a carico della (omissis) che non può però confondersi con la sussistenza di una coscienza e volontà di appropriarsi in favore di terzi di somme con l'intenzione di non restituirle ovvero con la prova della sussistenza della sussistenza del dolo tipico dell'art. 646 cod. pen.

Secondo motivo: manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione al motivo d'appello relativo alla richiesta di assoluzione dell'Artuso per non aver commesso il fatto; errata lettura del compendio istruttorio in ordine al ruolo ricoperto dall'imputato nella (omissis) s.r.l. di cui l'imputato non era legale rappresentante; errata lettura del compendio istruttorio laddove si afferma la sussistenza della prova degli atti appropriativi delle somme oggetto di contestazione; erronea applicazione della legge penale laddove si ritengono sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato *de quo* pur in assenza della prova dell'elemento materiale ovvero della condotta appropriativa e pur in presenza delle dichiarazioni del coimputato che escludono la responsabilità penale dell'(omissis). Al riguardo si chiarisce come non corrisponda al vero che entrambi gli imputati avessero in (omissis) s.r.l. il medesimo ruolo: la (omissis), infatti, era colei che si occupava della parte contabile, ovvero dei pagamenti ai fornitori e di tutti gli atti di disposizione sui vari conti correnti del condomini amministrati; l'(omissis), invece, nulla aveva a che fare con tale ruolo, essendo il referente nelle assemblee di condominio e colui che veniva contattato in caso di necessità di intervento tecnico nei vari stabili. Inoltre, il fatto che entrambi gli imputati fossero soci di (omissis) s.r.l., nulla prova in ordine alla circostanza per cui anche (omissis) avesse compiuto atti di disposizione patrimoniale operando sui conti correnti del condominii, come riferito dalla stessa (omissis), che aveva riconosciuto di non aver mai coinvolto l'(omissis) in tali operazioni. La Corte territoriale, inoltre, affermando che non possa escludersi che i bonifici siano stati sempre e solo disposti dalla (omissis), ha fatto discendere una prova *contra reum* da un mero dubbio di colpevolezza: operazione illogica ed illegittima, avendo di fatto inferito la prova della condotta materiale

dell'(omissis), dall'assenza di prova del suo contrario. Infine, la circostanza per cui possa esser capitato che la (omissis) abbia partecipato a qualche assemblea di condominio non vale in alcun modo a fondare la prova che (omissis) abbia mai effettuato alcuna delle operazioni bancarie distrattive, né è dato comprendere in che modo la partecipazione dell'Artuso alle riunioni condominiali possa configurarsi quale contributo causale in relazione alla specifica condotta del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nei confronti del ricorrente (omissis) va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato: decesso avvenuto in (omissis) in data (omissis) , come da certificato anagrafico del Comune di Treviso in data 09/09/2020.

2. Il ricorso proposto invece nell'interesse di (omissis) va dichiarato inammissibile per le ragioni che si andranno ad esporre.

3. L'unico motivo, del comune ricorso, che involge la posizione della (omissis) è il primo (in quanto il secondo riguarda la sola posizione del coimputato (omissis)) ed è da ritenersi manifestamente infondato.

Va evidenziato in premessa come la censura relativa all'interversione del possesso poggia sull'erronea convinzione che tale momento si determini allorquando l'autore del reato, già appropriatosi della cosa, non provveda alla sua restituzione. In realtà, la consumazione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. non richiede la costituzione in mora dell'autore né un vero e proprio inadempimento dell'obbligo restitutorio, essendo anticipata la soglia della rilevanza penale al momento appropriativo in sé considerato (cioè, nel caso di specie, all'indebito prelievo di somme dalle casse dei condominii).

Ciò considerato, va evidenziato come il Collegio condivida l'orientamento secondo cui il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. debba essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti

di una somma di danaro (Sez. 5, n. 46475 del 26/05/2014, Nicoletti, Rv. 260676; Sez. 2, n. 11628 del 03/03/1989, Barbuto, Rv. 182001). Se, dunque, il possesso di una somma di denaro da parte del soggetto agente, trova giustificazione nello scopo e nei limiti di un incarico conferitogli ciò implica, in mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione di tale somma, un implicito divieto di utilizzazione, senza acquisizione della proprietà del denaro stesso da parte dell'agente, che, pertanto, non può appropriarsi del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico, così violando le disposizioni al riguardo impartitegli, pena l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni previste dall'art. 646 cod. pen.: la Suprema Corte ha così statuito che commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015, Fratini, Rv. 265513; Sez. 2, n. 46253 del 17/10/2013, Deodato, Rv. 257446).

Nessun dubbio residua infine sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato *de quo* in capo alla ricorrente (nonchè al coimputato (omissis)) attesa la piena consapevolezza dell'altruità del denaro amministrato ed oggetto di apprensione finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto: al riguardo, come già condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado, l'elemento soggettivo doloso del reato di cui all'art. 646 cod. pen. "risulta integrato sia con riferimento alle condotte di appropriazione effettuate per fini personali, sia con riguardo alle appropriazioni funzionali a saldare debiti inerenti gestioni condominiali differenti".

4. Da qui la presente pronuncia:

-di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di (omissis) perchè il reato è estinto per morte dell'imputato;

-di inammissibilità del ricorso nell'interesse di (omissis) che, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., viene condannata al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

colpa emergente dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila;

-di condanna di (omissis) alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, che si liquidano in euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di (omissis) , perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di (omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, che si liquidano in euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.

Così deciso in Roma il 09/09/2020

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente
GEPPINO RAGO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
21 OTT. 2020

IL _____



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Claudia Pianelli

